

FOGLIO INFORMATIVO

SURROGA MUTUO CHIROGRAFARIO CLIENTELA AL DETTAGLIO NON CONSUMATRICE

FI_CHIRO_MICROIMPRESE_ SURROGA_NC	Release 01
Aggiornato al:	30 ottobre 2023
Fine esercizio:	

Il Mutuo Chirografario con surroga è offerto a microimprese e persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, qualificabili come cliente al dettaglio.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: Banca del Fucino S.p.A.

Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma** Telefono: **06.689761** Fax: **06.68300129**

Sito internet: www.bancafucino.it E-mail: info@bancafucino.it

Codice ABI: 03124

Iscritta all'albo delle Banche: n. 5640

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca

Numero REA: n. 1458105

Codice fiscale, P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875** Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale: Cognome: Iscrizione ad Albi o elenchi: Numero Delibera Iscrizione all'albe Qualifica: Sede: Telefono: E-mail:	D:
Il sottoscrittoinformativo.	_dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio
Data	(firma del cliente)

CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Il Mutuo Chirografario è un finanziamento a medio-lungo termine destinato alle piccole, medie e grandi imprese italiane e persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale.

È un finanziamento solitamente destinato all'acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento di immobili, all'acquisto di impianti e macchinari, ovvero, alla copertura del fabbisogno finanziario connesso all'investimento e allo sviluppo delle imprese. Il Cliente rimborsa il mutuo, secondo quando previsto dal contratto, con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate sono mensili.

La Banca accrediterà sul conto corrente ordinario intestato al cliente l'importo del finanziamento e sullo stesso verranno addebitate le singole rate di rimborso del finanziamento alle loro scadenze.

CHE COS'E' LA SURROGA

La surroga, o portabilità, del mutuo è l'operazione con cui il cliente può trasferire il mutuo originario, acceso presso un'altra Banca (c.d. "Banca finanziatrice originaria"), alle condizioni stipulate con la Banca del Fucino (c.d. "Banca subentrante"), con esclusioni di penali e altri oneri di qualsiasi natura. Per effetto della surroga, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1202 del codice civile e all'articolo 120-quater del T.U.B., la Banca subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surroga si riferisce.

Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra le Banche improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, la Banca non applica al cliente costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surroga.

La surroga deve perfezionarsi entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla Banca subentrante di acquisire dalla Banca finanziatrice originaria l'esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surroga non si perfezioni entro il suddetto termine, per cause dovute alla Banca finanziatrice originaria, quest'ultima è tenuta



FOGLIO INFORMATIVO

SURROGA MUTUO CHIROGRAFARIO CLIENTELA AL DETTAGLIO NON CONSUMATRICE

FI_CHIRO_MICROIMPRESE_ SURROGA_NC	Release 01
Aggiornato al:	30 ottobre 2023
Fine esercizio:	

a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la Banca finanziatrice originaria di rivalersi sulla Banca subentrante, nel caso in cui il ritardo è dovuto a cause imputabili alla Banca subentrante. La surroga non comporta il venir meno dei benefici fiscali.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bancafucino.it nella sezione "Trasparenza".
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

Beneficiari (Clientela Target):

Le disposizioni relative alla surroga si applicano ai soli contratti conclusi con micro-imprese, in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento, e con persone fisiche che svolgono attività imprenditoriale, artigianale o professionale (quali professionisti, artigiani e ditte individuali). Restano quindi esclusi i clienti consumatori.

IL MUTUO ED I SUOI RISCHI

A tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

A tasso variabile

Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate, anche sensibili.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO CON SURROGA

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€ 10.000,00
DURATA DEL FINANZIAMENTO	60 mesi
TASSO DEBITORE NOMINALE ANNUO (TASSO FISSO)	11,00%
SPESE INCASSO RATA CON ADDEBITO IN C/C	€ 2,00
SPESE INCASSO RATA CON ADDEBITO A MEZZO SDD	€ 7,00
RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA	Non previste
COMMISSIONI ISTRUTTORIA	Non previste
IMPOSTA SOSTITUTIVA (art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni ed integrazioni)	Non prevista
COSTO DEL CREDITO (interessi)	€ 3.042,25
COSTO TOTALE DEGLI ONERI	€ 120,00 incasso in c/c € 420,00 incasso SDD
TAEG con addebito rata in c/c	12,00%
TAEG con addebito a mezzo SDD	13,10%

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire oscillazioni determinate da variazioni dell'indice di riferimento.



FOGLIO INFORMATIVO

SURROGA MUTUO CHIROGRAFARIO CLIENTELA AL DETTAGLIO NON CONSUMATRICE FI_CHIRO_MICROIMPRESE_ SURROGA_NC

Release 01

30 ottobre 2023

Aggiornato al:

Fine esercizio:

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n.º 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca www.bancafucino.it.

	VOCI		COSTI	
	Importo	Da valutare in relazione alla garanzia concessa.		
	Durata			
		Tipologia tasso: fisso/	tasso: fisso/variabile	
	Tasso di interesse nominale annuo	di ammortamento	Tasso fisso: 11,00%	
			Tasso variabile:	
			Euribor 1/3/6 mesi¹ maggiorato di uno spread nominale annuo del 6,00%, riferito all'anno civile (365/365)	
н			Nel caso in cui l'indice Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread sopra indicato ("Floor").	
TASSI		di preammortamento	Tasso fisso: 11,00%	
			Tasso variabile:	
			Euribor 1/3/6 mesi ² maggiorato di uno spread nominale annuo del 6,00%, riferito all'anno civile (365/365)	
			Nel caso in cui l'indice Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread sopra indicato ("Floor").	
Tasso di mora	Tasso di mora	vigente su ciascuna	se nominale annuo (come sopra definito) rata aumentato del 2,50% annuo e, il tasso di usura, applicato a decorrere della rata.	

¹ La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, di ogni mese di vigenza del contratto stesso.

del mese di conclusione del contratto e, successivamente, di ogni mese di vigenza del contratto stesso.

² La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, di ogni mese di vigenza del contratto stesso.



FOGLIO INFORMATIVO

CLIENTELA AL DETTAGLIO

NON CONSUMATRICE

Aggiornato al: SURROGA MUTUO CHIROGRAFARIO

FI CHIRO MICROIMPRESE Release 01

30 ottobre 2023

Fine esercizio:

SURROGA NC

				,
	атто	Recupero Spese Istruttoria	Non previste.	
	EL CONTR	Commissione di Istruttoria	Non previste.	
	Recupero Spese Istruttoria Commissione di Istruttoria Spese per la spedizione in forma esecutiva di copia del contratto Spese di mediazione Imposta Sostitutiva		Non previste.	
	PERS	Spese di mediazione	Ove previste, massimo 3,00% dell'importo deliberato.	
	SPESE	Imposta Sostitutiva	Non prevista.	
SPESE	PESE	Spesa incasso singola rata	€ 2,00 con addebito in conto € 7,00 tramite SDD (Sepa Direct Debit)	
S	ORT	Spese di produzione e invio comunicazioni periodiche ³	Invio postale	On line ⁴
	RAPP		€ 0,45	Non previste
	DEL	Spese di produzione e invio	Invio postale	On line⁵
	O N E	comunicazioni periodiche relative a modifiche unilaterali	Non previste	Non previste
	ESTI	Spese di produzione e invio altre comunicazioni ⁶	Invio postale	On line ⁷
	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO		€ 0,45	Non previste
		Spese di estinzione anticipata		1,00% sul capitale residuo Ai sensi dell'art. 120 ter TUB, nessun compenso per estinzione anticipata sarà dovuto dal Cliente persona fisica alla Banca qualora il finanziamento sia stato erogato per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite allo svolgimento della propria attività economica o professionale.
	٥	Tipo di ammortamento		onale.
	NO DI	Tipo di ammortamento Tipologia di rata	propria attività economica o professi Francese con rate posticipate compi	onale.
	PIANO DI AMMORTAMENTO	,	propria attività economica o professi Francese con rate posticipate compi interessi.	rensive di capitale e di

 ³ Nel caso in cui la normativa consenta che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).
 ⁴ Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.
 ⁵ Tale rendicontazione è possibile per i soli ittolari di contratti che prevedono questo servizio.
 ⁶ Nel caso in cui la normativa consenta che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).
 ⁷ Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.



FOGLIO INFORMATIVO

SURROGA MUTUO CHIROGRAFARIO CLIENTELA AL DETTAGLIO NON CONSUMATRICE

FI_CHIRO_MICROIMPRESE_ SURROGA_NC	Release 01
Aggiornato al:	30 ottobre 2023
Fine esercizio:	

"	Valuta applicata all'erogazione	Data erogazione
VALU	Valuta applicata al pagamento rate sul Conto	Data scadenza rata

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Fucino (www.bancafucino.it)

Prima della conclusione del Contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento del recesso; in tal caso sarà in facoltà della Banca di esigere un compenso pari al 1,00 % del capitale residuo. Ai sensi dell'art. 120 ter TUB, nessun compenso per estinzione anticipata sarà dovuto dal Cliente persona fisica alla Banca qualora il finanziamento sia stato erogato per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite allo svolgimento della propria attività economica o professionale.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di estinzione anticipata, la chiusura del rapporto sarà effettuata dalla Banca entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso stessa o, se successivo, dal pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Cliente.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui il Cliente, che sia classificato come cliente al dettaglio, per estinguere il finanziamento ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario, il cliente stesso non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del precedente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami) della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi **all'Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito <u>www.arbitrobancariofinanziario.it</u> oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (<u>www.bancafucino.it</u>).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il Procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.



FOGLIO INFORMATIVO

SURROGA MUTUO CHIROGRAFARIO CLIENTELA AL DETTAGLIO NON CONSUMATRICE

FI_CHIRO_MICROIMPRESE_ Release 01

Aggiornato al: 30 ottobre 2023

Fine esercizio:

<u>Per esperire il suddetto procedimento di mediazione</u>, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA

È il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento	
periodico di rate.	
I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese ai sensi della vigente normativa.	
Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.	
Indica quella parte di capitale che il debitore deve ancora versare al creditore.	
Versamento da parte della Banca al debitore dell'importo concesso in prestito, operazione tramite la quale si perfeziona il contratto di credito.	
Indica la possibilità, riconosciuta al debitore, di estinguere il prestito prima della scadenza, ossia prima del termine pattuito con il creditore. Tale facoltà, solitamente, può essere esercitata previo pagamento di un compenso conteggiato sul debito residuo in linea capitale.	
Indica il rimborso, dilazionato nel tempo, del prestito concesso.	
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.	
Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.	
L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE.	
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.	
Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito). Spese sostenute per l'emissione e l'incasso della rata.	
Maggiorazione applicata agli indici di riferimento	
Operazione in cui un mutuatario sceglie una banca diversa da quella che ha originato inizialmente il finanziamento, trasferendo le garanzie, senza modificare l'importo del mutuo e senza costi addizionali.	
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di	



FOGLIO INFORMATIVO

SURROGA MUTUO CHIROGRAFARIO CLIENTELA AL DETTAGLIO NON CONSUMATRICE

FI_CHIRO_MICROIMPRESE_
SURROGA_NC

Aggiornato al:

Release 01

30 ottobre 2023

Fine esercizio:

	sono comprese, per esempio quelle notarili.	
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.	
Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.	
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate	
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. È utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.	
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.	

INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento Benchmark). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (benchmark), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.

L'indice di riferimento <u>BCE</u> è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento <u>EURIBOR</u> è amministrato dalla <u>European Money Markets Institute</u> (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor – Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.

Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

L'**TRS** (acronimo di Interest Rate Swap) o **Eurirs** (acronimo di Euro Interest Rate Swap) è il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso.Rappresenta la media ponderata delle quotazioni alle quali le più importanti banche operanti nell'Unione Europea stipulano contratti Swap per la copertura del rischio rappresentato dalla volatilità dei tassi di interesse.È calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation).Il tasso di interesse (indice di riferimento + spread) inizialmente applicato resta fisso per tutta la durata del finanziamento. Eventuali successive variazioni dell'indice di riferimento non influiscono sul calcolo degli interessi dovuti alla Banca.

La quotazione degli indici di riferimenti è pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore".



FOGLIO INFORMATIVO

SURROGA MUTUO CHIROGRAFARIO CLIENTELA AL DETTAGLIO NON CONSUMATRICE

FI_CHIRO_MICROIMPRESE_ SURROGA_NC	Release 01
Aggiornato al:	30 ottobre 2023
Fine esercizio:	

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

TASSO MINIMO BCE	Rilevazione comunicati dalla BCE.
EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
RILEVAZIONE IRIMESIKALE	timestre (germaio, aprile, lugilo, ottobre).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del
RILEVAZIONE SEMESTRALE	semestre (gennaio, luglio).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni
RILEVAZIONE MENSILE	mese.
EURIBOR 1 MESE a 365 giorni	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni
RILEVAZIONE MENSILE	mese.
MEDIA EURIBOR 1 MESE a 365 giorni	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di
RILEVAZIONE MENSILE	ogni mese.
MEDIA FUDIDOD 2 MEGI	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di
MEDIA EURIBOR 3 MESI a 365 giorni	·
RILEVAZIONE MENSILE	ogni mese.